

3° dipartimento

Zurigo, 25 marzo 2020

**La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.**

---

## **Nota sullo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC)**

### **1. Introduzione**

Al fine di attenuare le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus, la Banca nazionale svizzera (BNS) introduce uno schema di rifinanziamento transitorio (schema di rifinanziamento BNS-COVID-19, SRC). Nel quadro di questo schema può essere ottenuta liquidità sotto forma di prestiti garantiti contro la cessione di crediti secondo l'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 e, su iniziativa della BNS, contro altre garanzie da essa ammesse.

La presente nota definisce le modalità dei prestiti a copertura dei quali sono costituiti in garanzia i crediti ai sensi dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19. Le condizioni per l'ottenimento dei prestiti contro altre garanzie dipendono dalla durata dell'operazione di rifinanziamento e dal tipo di garanzia.

La presente nota e i contratti tra le banche e la BNS definiscono le condizioni nonché le particolarità operative del ricorso allo schema.

### **2. Controparti ammesse**

Sono ammesse all'SRC le banche con sede in Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein) che partecipano al sistema SIC.

### **3. Requisiti per il prelievo di liquidità**

#### **3.1. Richiesta di utilizzo dello schema**

La banca presenta alla BNS una richiesta di utilizzo dell'SRC secondo il punto 7 della presente nota. Presupposto per la concessione del prestito è la sottoscrizione della documentazione contrattuale e l'attuazione operativa dello schema.

#### **3.2. Garanzie ammesse**

Come garanzie sono ammessi i crediti ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19.

I crediti devono essere interamente ceduti alla BNS; come valore computabile è considerata solo la porzione dei crediti assistiti da fidejussioni.

La banca è tenuta a informare della cessione i mutuatari dei crediti trasferiti a titolo di garanzia. Inoltre, per i crediti ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 la banca deve richiedere loro una dichiarazione di rinuncia alla compensazione al fine di poter impiegare tali crediti come garanzia nel quadro dell'SRC. Le normative applicabili e ulteriori disposizioni particolari derivano dai contratti stipulati con le banche.

I crediti trasferiti a titolo di garanzia sono registrati nei sistemi della BNS. La relativa comunicazione da parte della banca è inoltrata tramite i moduli messi a disposizione dalla BNS. La banca deve garantire in ogni momento la copertura della liquidità ottenuta nel quadro dell'SRC. Le normative applicabili e ulteriori disposizioni particolari derivano dai contratti stipulati con le banche.

### **4. Condizioni per il prelievo di liquidità**

#### **4.1. Tasso di interesse e condizioni di tasso**

Il tasso di interesse corrisponde al tasso guida BNS. Esso è calcolato giornalmente secondo la convenzione in uso sul mercato monetario (Actual/360).

Il pagamento degli interessi è effettuato l'ultimo giorno di valuta del mese (giorno di riferimento).

#### **4.2. Scadenze**

L'operazione di prestito non ha una scadenza fissa. La banca ha giornalmente la possibilità di aumentare o ridurre il prestito.

I versamenti della BNS sono effettuati generalmente il giorno successivo alla data di valuta, i rimborsi della banca il giorno di valuta stesso.

### **4.3. Concessione del prestito**

La richiesta di concessione, aumento o riduzione del prestito va inoltrata tramite i moduli messi a disposizione dalla BNS. Il prestito è concesso non appena la copertura è verificata e garantita. Il versamento del prestito avviene direttamente sul conto di regolamento SIC della banca. I rimborsi relativi a questi prestiti (riduzione o estinzione completa) sono effettuati sugli appositi conti tenuti presso la BNS per ogni banca. Le informazioni per il pagamento vengono scambiate in via bilaterale.

### **5. Interesse di mora**

Se la banca è in mora ai sensi della regolamentazione contrattuale, essa deve alla BNS un interesse di mora commisurato al tasso guida BNS, più una maggiorazione doppia rispetto a quella applicata per il tasso speciale, e comunque pari almeno all'1%, fino alla data di esecuzione della prestazione.

### **6. Termine dello schema di rifinanziamento**

Le modalità di disdetta sono definite nei contratti. Ai sensi di questi ultimi la BNS ha il diritto di disdire il prestito con un preavviso di 3 mesi.

Inoltre, secondo le basi contrattuali essa ha fra l'altro la facoltà di disdire il prestito in qualsiasi momento con effetto immediato, qualora il quadro giuridico per i crediti assistiti da fidejussioni COVID-19 dovesse subire mutamenti significativi.

### **7. Procedura e contatto**

La procedura per usufruire dello schema di rifinanziamento è la seguente:

- la banca inoltra una richiesta (senza particolari requisiti di forma) per l'utilizzo dello schema con indicazione della propria ragione sociale, del numero di identificazione SIC (numero SIC) e della persona di riferimento, a [kunden@snb.ch](mailto:kunden@snb.ch);
- dopo la ricezione della richiesta, la BNS invia alla banca la documentazione contrattuale da firmare;
- dopo la sottoscrizione della documentazione contrattuale, la persona di riferimento presso la banca è contattata dall'unità organizzativa della BNS Mercato monetario.

Le domande inerenti al meccanismo dell'SRC vanno indirizzate all'unità Mercato monetario della BNS (+41 58 631 77 00 oppure [moneymarket@snb.ch](mailto:moneymarket@snb.ch)). Per questioni amministrative è a disposizione l'unità Middle office della BNS ([kunden@snb.ch](mailto:kunden@snb.ch)).

#### **Allegati:**

- Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito
- Istruzioni tecniche